



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 febbraio 2012 n.9

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 38, comma 1, 39, comma 3, 42 e 43, comma 2, della Legge 7 maggio 2008 n.72;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 9 gennaio 2012;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.92 - II CONTO ENERGIA

Art. 1

1. L'Allegato 1 al Decreto Delegato n.92/2009 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto delegato.

Art. 2

1. L'Allegato 2 al Decreto Delegato n.92/2009 è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto delegato.

Art. 3

1. L'Allegato 3 al Decreto Delegato n.92/2009 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto delegato.

Art. 4

1. L'articolo 2, comma primo, lettere b), c) e d) del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 è così sostituito:

- “b) impianto fotovoltaico “su edifici”: impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate nell'Allegato 2 al presente decreto delegato;
- c) altro impianto: impianto che non rientra nella categoria “su edifici”. Ai fini del presente decreto delegato, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie, comunque accatastate, non sono edifici mentre i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Nel caso di moduli installati su pensiline, pergole e tettoie, i moduli devono, comunque, avere una distanza minima dal suolo di 2 metri;
- d) impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative: impianto fotovoltaico che rispetti le prescrizioni contenute nell'Allegato 3 al presente decreto delegato e che abbia potenza nominale non superiore a 20 kW. L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia elabora linee guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative con le quali sono definite schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le

modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 3 al presente decreto delegato.”.

Art. 5

1. All'articolo 2, comma primo del Decreto Delegato n.92/2009 sono aggiunte le seguenti lettere:

- “r) balaustra: elemento perimetrale alto più di 30 cm. costituito da materiale rigido e resistente. La superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro;
- s) frangisole: struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti;
- t) pensilina: struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia le strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso;
- u) pergola: struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica le strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali;
- v) tettoia: struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi o anche struttura fissa e indipendente all'edificio purché pertinente e funzionale allo stesso.”.

Art. 6

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.92/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 14, commi 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 e dall'articolo 81, comma quinto della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è così sostituito:

“Art. 5

(Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti)

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, una volta entrato in esercizio l'impianto, al fine di ottenere gli incentivi previsti nel presente decreto delegato, il soggetto responsabile invia in forma informatica allo Sportello per l'Energia la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione prevista da Regolamento adottato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma primo, lo Sportello per l'Energia, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta. Per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 29 febbraio 2012 il Richiedente è, altresì, tenuto a trasmettere allo Sportello per l'Energia, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli utilizzati godono di garanzia minima decennale di prodotto contro i difetti di fabbricazione.

La connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica ed il riconoscimento della tariffa incentivante di cui al presente decreto delegato relativamente ad impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW sono soggetti a nulla osta preliminare dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici la quale, in sede di rilascio del parere medesimo, provvede ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del Richiedente, di cui all'articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni. Il predetto nulla osta preliminare costituisce, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri organi dell'Amministrazione, concessione della tariffa incentivante applicabile all'energia elettrica prodotta dall'impianto.

La tariffa incentivante assegnata è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto e decorre dalla data del provvedimento del Responsabile dello Sportello per l'Energia con il quale si attesta la conformità dell'impianto realizzato a quanto indicato in sede di richiesta del nulla osta preventivo di cui al precedente comma terzo. Pertanto, in relazione agli impianti di cui al precedente comma terzo che abbiano ottenuto il nulla osta, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede a comunicare allo Sportello per l'Energia la data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo; tale entrata in esercizio dovrà avvenire nel rispetto del termine indicato dal soggetto responsabile al momento della presentazione della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta medesimo.

Lo Sportello per l'Energia predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni con i soggetti responsabili.

La realizzazione degli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW che non rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma primo, lettere b) e d) del presente decreto delegato è, soggetta, oltre che al rilascio di titolo edilizio autorizzativo, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla Sezione VII del Capo III della Legge n.87/1995 e successive modificazioni ed al Decreto Delegato 10 ottobre 2008 n.130.”.

Art. 7

1. La tabella relativa alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n.92/2009 è sostituita dalle tabelle di cui all'Allegato 4 al presente decreto delegato.

Art. 8

1. Nel caso in cui la domanda di accesso alla tariffa incentivante comprenda, oltre alla realizzazione di impianto fotovoltaico, l'esecuzione di interventi volontari - e non obbligatori ai sensi della Legge 28 giugno 2005 n.94 - di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nell'edificio o manufatto interessato, l'esame della domanda medesima avviene, indipendentemente dalla data di presentazione della stessa, con priorità assoluta rispetto alle domande che non contemplino i suddetti interventi di bonifica e sulla tariffa incentivante assegnata è riconosciuta un maggiorazione di 0,05 €/kWh.

Art. 9

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 come già sostituito dall'articolo 18 del Decreto Delegato n. 158/2010, è così sostituito:

“Art.8 (Norme finali)

In deroga a quanto dispone l'articolo 158 della Legge 19 luglio 1995 n.87, ad esclusione degli interventi effettuati in zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali “Zone A1”, “Zone A2” e “Zone A3” e nelle Vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge n.87/1995 nonché in zone urbanistiche disciplinate da strumenti di pianificazione attuativa che dispongano diversamente, non è soggetta ad autorizzazione edilizia l'installazione di:

- a) impianti fotovoltaici rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma primo, lettere b) e d) del Decreto Delegato n.92/2009 e successive modificazioni;
- b) pannelli solari termici installati su edifici con modalità identiche a quelle indicate nell'Allegato 2 al Decreto Delegato n.92/2009 e successive modificazioni.”.

Art. 10

1. In via transitoria, agli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 2011 il nulla osta preventivo dell'Autorità di Regolazione dei Servizi

Pubblici per l'Energia ai sensi dei previgenti commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 come integrato dall'articolo 81, comma quinto, della Legge 22 dicembre 2010 n.194, qualora il collegamento alla rete di distribuzione avvenga nel periodo di validità di detto nulla osta preventivo e, comunque, non oltre il termine del 30 giugno 2012, è riconosciuta la tariffa incentivante di pertinenza vigente alla data del rilascio del nulla osta medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25.

Il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.

In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

1) Normativa fotovoltaica

- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;
- UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
- UNI 8477: Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell'energia raggianti ricevuta;
- CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici – Serie;
- CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
- CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
- CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
- CEI EN 61730-1 (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
- EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters;

- CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
 - CEI EN 50521 (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove;
 - CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici;
 - CEI EN 50530 (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
 - EN 62446 (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection;
 - CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- 2) Altra Normativa sugli impianti elettrici
- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
 - CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
 - CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
 - CEI EN 50438 (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;
 - CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
 - CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata;
 - CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie;
 - CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
 - CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
 - CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
 - CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);
 - CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
 - CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
 - CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparat di misura (indici di classe A, B e C)
 - CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparat per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C);
 - CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie;
 - CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
- CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica;
- CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SUGLI EDIFICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA

1. I moduli e i componenti dell'impianto, ai fini della qualificazione dello stesso come impianto fotovoltaico "su edifici" devono essere installati secondo quanto previsto nella seguente tabella:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. In questi casi, la lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle superfici trasparenti.

ALLEGATO 3

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COME IMPIANTO INTEGRATO CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1. I moduli e i componenti dell'impianto, ai fini della qualificazione dello stesso come impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative, devono possedere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

- a) moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:
 - 1) coperture degli edifici;
 - 2) superfici opache verticali;
 - 3) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
 - 4) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi;
- b) moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
- c) moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
 - 1) protezione o regolazione termica dell'edificio. In tali casi il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
 - 2) moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
 - 3) moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.

2. MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1. I moduli e i componenti dell'impianto, ai fini della qualificazione dello stesso come impianto fotovoltaico con caratteristiche innovative, devono, almeno, essere installati secondo le seguenti modalità:

- a) i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
- b) i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
- c) da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

ALLEGATO 4

TARIFFE PER L'ANNO 2012

1. Per gli impianti entrati in esercizio nei mesi di gennaio e febbraio 2012, le tariffe sono individuate dalla tabella 1.

Tabella 1

P: Potenza nominale dell' impianto (kW)	Impianto fotovoltaico non integrato	Impianto fotovoltaico parzialmente integrato	Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica
$1 \leq P \leq 4,5$	0,36 €/kWh	0,38 €/kWh	0,45 €/kWh
$4,5 < P \leq 20$	0,34 €/kWh	0,36 €/kWh	0,42 €/kWh
$P > 20$	0,32 €/kWh	0,34 €/kWh	0,40 €/kWh

2. Per gli impianti entrati in esercizio nei mesi da marzo a dicembre 2012, le tariffe sono individuate dalla tabella 2.

Tabella 2

P: Potenza nominale dell' impianto (kW)	Impianto fotovoltaico installato su edifici	Altro impianto fotovoltaico	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative
$1 \leq P \leq 4,5$	0,34 €/kWh	0,32 €/kWh	0,45 €/kWh
$4,5 < P \leq 20$	0,32 €/kWh	0,31 €/kWh	0,42 €/kWh
$20 < P \leq 60$	0,31 €/kWh	0,29 €/kWh	
$60 < P \leq 150$	0,29 €/kWh	0,27 €/kWh	
$P > 150$	0,25 €/kWh	0,23 €/kWh	

TARIFFE PER L'ANNO 2013

1. Per gli impianti entrati in esercizio nell'anno 2013 le tariffe sono individuate dalla tabella 3.

Tabella 3

P: Potenza nominale dell' impianto (kW)	Impianto fotovoltaico installato su edifici	Altro impianto fotovoltaico	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative
$1 \leq P \leq 4,5$	0,32 €/kWh	0,30 €/kWh	0,43 €/kWh
$4,5 < P \leq 20$	0,30 €/kWh	0,29 €/kWh	0,40 €/kWh
$20 < P \leq 60$	0,29 €/kWh	0,28 €/kWh	
$60 < P \leq 150$	0,27 €/kWh	0,26 €/kWh	
$P > 150$	0,24 €/kWh	0,22 €/kWh	